

COMUNE DI ROCCA CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

Atto n. 2025-022 del 31/07/2025

***Parere dell'organo di revisione su proposta di
deliberazione relativa a***

**ESAME ED APPROVAZIONE SETTIMA VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 IN VIA
D'URGENZA (ART.175 COMMA 4 T.U. N.267/2000
E S.M.I.)**

e documenti allegati

Il Revisore

BOFFA Dott. Pierantonio Stefano

Il sottoscritto BOFFA dott. Pierantonio Stefano, Revisore Unico pro-tempore dell'Ente:

Ricevuta in data 30/07/2025 la proposta di deliberazione GC n. 92 del 30/07/2025 relativa a "ESAME ED APPROVAZIONE SETTIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 IN VIA D'URGENZA (ART.175 COMMA 4 T.U. N.267/2000 E S.M.I.)", corredata dei prospetti e degli allegati seguenti:

- Allegato 8 Entrata;
- Allegato 8 Spesa;
- Allegato 9 equilibri;
- Prospetto di quadratura variazioni;
- Sentenza Tar Piemonte 16/04/2025;

Dato atto che con deliberazione CC n. 44 del 11/12/2024 venne approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, al quale lo scrivente revisore ha dato parere favorevole n. 2024-016 del 18/11/2024;

Dato atto che il Consiglio Comunale ha approvato con delibera n. 8 del 11/04/2025 il rendiconto dell'esercizio 2024, al quale il presente revisore ha dato parere favorevole n. 2025-007 del 12/03/2025; il rendiconto riporta un avanzo di amministrazione di complessivi Euro 1.300.564,80 così composto:

- Parte accantonata € 480.243,68, di cui € 190.076,48 al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- Parte vincolata € 344.727,92;
- Parte destinata agli investimenti € 260.803,26;
- Parte disponibile € 214.789,94;

Dato atto che prima d'ora l'Ente ha deliberato n. sei variazioni di bilancio, alcune con applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione, per ciascuna delle quali lo scrivente revisore ha rilasciato parere favorevole;

Dato atto che ai sensi dell'art. 175 comma 3 del TUEL 267/2000 "le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno;

Dato atto che ai sensi dell'art. 175 comma 4 del TUEL 267/2000 "le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso;

Preso atto che nella proposta di deliberazione l'Ente intende apportare variazioni al Bilancio di Previsione 2025-2027, comprendenti anche l'applicazione di quote di avanzo di amministrazione, così brevemente motivate:

RILEVATA la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2025/2027, al fine di adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità connesse all'attività amministrativa e di dar corso ad interventi non procrastinabili ed urgenti, in particolare si rende necessario stanziare € 15.500,00 per il supporto legale nella presentazione di ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1225/2025 del Tar Piemonte, finanziando la spesa con avanzo di amministrazione libero;

DATO ATTO che, alla data attuale, non sono presenti debiti fuori bilancio né sono necessari provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

DATO ATTO altresì che, a seguito della presente variazione, la composizione dell'avanzo di amministrazione utilizzato risulta dettagliata nella misura indicata nel seguente prospetto:

Composizione del risultato di amministrazione utilizzato	Importo
Parte vincolata	€ 108.963,24
Parte accantonata	€ 2.918,03
Parte destinata ad investimenti	€ 258.037,81
Parte libera	€ 80.786,00

VISTO il prospetto delle variazioni al bilancio, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che le variazioni proposte pareggiano per l'esercizio **2025** per totali euro **15.500,00=** come di seguito esposto:

- Entrate: variazione complessiva di euro 15.500,00 (variazioni in aumento totali euro 15.500; variazioni in diminuzione totali euro ZERO);
- Spese: variazione complessiva di euro 15.500,00 (variazioni in aumento totali euro 15.500; variazioni in diminuzione totali euro ZERO);

Dato atto che per gli esercizi **2026** e **2027** non sono previste variazioni;

Si osserva quanto segue:

- 1) L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente è regolata dall'art. 187, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000 (e s.m.i.), ove si stabilisce che:

La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.*

- 2) Mentre per le altre lettere l'individuazione delle spese è immediata, non così sembrerebbe per quelle di cui alla lett. d). Dalla lettura del d.lgs. 118/2011, si nota che l'allegato 7), ai fini della codifica delle transazioni, individua ed elenca al punto 5) le entrate e le spese non ricorrenti.

Sebbene queste ultime non siano sovrapponibili alle spese a carattere non permanente, l'elencazione fornita è di sicuro aiuto, quanto meno per le voci a) (consultazioni elettorali o referendarie locali) e c) (eventi calamitosi). Di recente tuttavia la Corte dei conti Lazio, con proprio parere n.83/2019/PAR rilasciato a fronte di specifico quesito, rivoltole da un Comune del proprio territorio, ha fornito utili indicazioni al fine di individuare tali tipologie di spesa, pur non definendone in maniera netta i confini. Tutte le spese di cui al comma 2 dell'art. 187 del TUEL, affermano i giudici contabili, si caratterizzano sempre per la loro estemporaneità e per l'assenza di una continuità temporale e per il fatto di non essere né fisse né costanti nel tempo. L'incertezza di tali spese riguarda anche il loro aspetto quantitativo, ovvero l'impossibilità per l'ente di definirne anzitempo l'ammontare. Proprio queste caratteristiche sono quelle che permettono il loro finanziamento con un'entrata (l'avanzo di amministrazione appunto) che si caratterizza anch'essa per la sua incertezza *nell'an e nel quantum* e che, come tale, è verificabile solo ex post, ad avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Quest'ultima rappresenta condizione sine qua non per poter procedere alla copertura della spesa. La *ratio* della limitazione del suo utilizzo, prosegue la Corte, discende dal principio per cui la costruzione programmatica del bilancio previsionale deve comprendere tutta l'attività che il comune è chiamato a svolgere, individuando le risorse a cui attingere per l'intera copertura delle spese previste nell'esercizio.

3) Egualmente la Corte dei Conti, con sentenza n. 61 del 25/03/2009), così si esprime in proposito:

Nell'eventualità che il risultato di amministrazione generi un avanzo, esso può essere suddiviso nelle seguenti quattro destinazioni contabili previste dal T.U.E.L.: fondi vincolati, fondi vincolati ad una specifica destinazione, fondi di ammortamento e fondi di finanziamento spese in conto capitale (art. 186 T.U.E.L.); pertanto, la sezione ha affermato che l'ente locale deve utilizzare il proprio avanzo di amministrazione attraverso modalità in linea con le politiche di bilancio previste dalla legge; in tale prospettiva può ritenere percorribile il finanziamento d'interventi di sostegno al reddito delle piccole imprese, ricorrendo ad uno stanziamento del bilancio comunale derivante dall'avanzo di amministrazione non vincolato e correttamente accertato, a condizione che l'operazione sia deliberata in sede di assestamento del bilancio, previo accertamento dell'effettiva convenienza economica della spesa e della consistenza dei fondi per assicurare comunque l'equilibrio di bilancio. Nel perseguire le predette finalità, e trattandosi di spesa corrente, l'ente può utilizzare l'avanzo di amministrazione per finanziare il fondo di sostegno al credito ai sensi dell'art. 187 lett. c) T.U.E.L., solo in sede di assestamento e previa valutazione dell'effettiva incidenza economica dell'operazione, in ossequio ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

4) Sempre la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, con propria comunicazione prot. 009182 del 14/10/20024, nell'ambito dei controlli sul bilancio preventivo 2024-2026 (*ndr: licenziato col parere favorevole di altro revisore precedentemente in carica senza osservazioni*), così argomentando in premessa:

- essendo emerso il coinvolgimento dell'Ente nel contenzioso relativamente all'impugnazione del lodo arbitrale pronunciato il 16/02/2016 in relazione alle richieste del Consorzio ASA;
- poiché con ordinanza n. 6871/2024 la Suprema Corte di Cassazione avrebbe cassato con rinvio la sentenza del 28/11/2019 della Corte d'Appello di Torino, favorevole all'Ente;
- il rendiconto finanziario 2023 del Comune di Rocca Canavese recava (omissis) accantonamenti al Fondo Contenzioso per euro 10.000,00;

formulava al Comune di Rocca Canavese specifiche richieste, fra le quali testualmente:

- Confermare (o meno) il proprio coinvolgimento nel contenzioso in parola (omissis);
 - Fornire chiarimenti circa le valutazioni effettuate sul rischio di soccombenza e sulle passività potenziali derivanti dal contenzioso stesso;
 - Comunicare se nel corrente bilancio di previsione 2024-26, anche a seguito di variazioni, siano presenti accantonamenti a fronte delle suddette passività potenziali (e, nel caso, precisarne l'entità); comunicare, in ogni caso, se l'Amministrazione prevede di disporre accantonamenti in sede di rendiconto 2024;
 - (omissis).
- 5) Informato dei fatti, lo scrivente revisore, con propria comunicazione email del 15/10/2024, dopo aver precisato di non avere della vicenda alcuna conoscenza né diretta né indiretta, consigliava, fra l'altro, al punto 2), al Comune di "*chiarire esplicitamente che non sono previsti nuovi accantonamenti nel Bilancio di Previsione 2024-26, nemmeno in sede di variazione ed al momento nemmeno in sede di rendiconto 2024*";
- 6) Alle richieste della Corte dei Conti l'Ente rispose con prot. N. 5214 del 21/10/2024, confermando sostanzialmente le ragioni di diritto sostenute nel corso dei diversi passaggi del contenzioso, e precisando che:

Tuttavia, nelle more ed in rispettosa attesa dell'esito del giudizio, è stato accantonato nel rendiconto finanziario 2023, esclusivamente a fini prudenziali, l'importo presunto di euro 10.000,00 a titolo di spese giudiziali in caso di soccombenza ed è stata accantonata una quota di avanzo di amministrazione pari a euro 100.000,00 a titolo di passività potenziali. Non sono previsti nuovi accantonamenti nel Bilancio di previsione 2024-2026, nemmeno in sede di variazione ed al momento nemmeno in sede di Rendiconto 2024.

- 7) Nel rendiconto 2024 tali intendimenti sono stati pienamente confermati, ed il sottoscritto revisore ne dà atto nella propria relazione citata;
- 8) La lettura della sentenza del TAR Piemonte, sfavorevole all'Ente, offre interessanti spunti di riflessione:

(omissis)

Il criterio di riparto seguito è, quindi, quello di una successione universale, nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla Comunità montana, pro quota tra gli enti che a questa hanno fatto seguito.

In tale contesto, non sussiste alcun riferimento legislativo dal quale possano evincersi criteri di tipo corrispettivo, che valorizzino l'utilizzo (o l'effettiva partecipazione alla gestione) di un ente successore rispetto a una determinata partecipazione detenuta dalla Comunità montana. Del resto, come correttamente osservato dalla Regione – e ritenuto dal Commissario liquidatore nella Proposta di liquidazione e nel relativo progetto di riparto ex art. 15 comma5 L.R. 11/2012 (doc. 4 depositato in giudizio dalla Regione), nel dicembre 2003 il Comune ricorrente entrava a far parte dell'estinta Comunità Montana "al pari di tutti gli altri Comuni, senza deroga alcuna circa il subentro nei rapporti già in essere in capo all'Ente". Pertanto il Comune di Rocca Canavese non è estraneo alla successione in nessun rapporto di partecipazione facente capo alla Comunità montana; ogni partecipazione della stessa, ancorché comportante una rilevante passività economica, è ricompresa nel suo proprio patrimonio, oggetto di successione del Comune ricorrente quale appartenente alla subentrata Unione Montana "Alto Canavese" fino alla fuoriuscita, con decorrenza dal 1.1.2020, disposta con delibera consiliare n. 27 del

24.6.2019 e delibera del Consiglio dell'Unione del 20.12.2019. In altri termini, le passività del Consorzio A.S.A. fanno parte del patrimonio della Comunità Montana rispetto al quale il ricorrente si pone come successore.

Oltre a non trovare supporto nella legge né in previsioni statutarie, la differenziazione prospettata dal ricorrente nel riparto della quota di partecipazione della Comunità Montana nel Consorzio A.S.A., rispetto agli altri enti successori, si risolverebbe in un irragionevole privilegio: una cosa essendo i rapporti di servizio per la gestione dei rifiuti tra il Consorzio A.S.A. e gli enti destinatari (tra i quali è pacifico che non rientrasse il ricorrente), e ben altra essendo la partecipazione al Consorzio A.S.A. della Comunità Montana e del Comune di Rocca Canavese quale aderente alla Comunità medesima, come da atto costitutivo del Consorzio.

(omissis)

- 9) Il ripetersi di sconfitte forensi, in diversi gradi di giudizio, se non altro porta a considerare non molto prudente, per il presente e per il futuro, non accantonare fondi specifici anche per le spese legali e di procedura, già ora piuttosto consistenti e che, in caso di proseguimento del contenzioso, non potranno che aggravarsi ulteriormente, stanti la maggiore quantità e qualità degli interventi di difesa richiesti;
- 10) Nondimeno, se alle soccombenze passate dovessero aggiungersene altre future, sarebbe doveroso analizzare attentamente le spese legali passate, presenti e future, alla luce del principio generale che subordina tutte le spese dell'Ente pubblico alla *"previa valutazione dell'effettiva incidenza economica dell'operazione, in ossequio ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa."* Qualora infatti le reiterate quanto infruttuose difese portassero alla soccombenza finale, potrebbe ben darsi la valutazione di quanto sia stato, al di là della obbligatoria partecipazione alle perdite di liquidazione degli Enti coinvolti, il danno che potrebbe essere stato causato all'Ente dalle spese legali, sicuramente urgenti ma di certo non ulteriormente imprevedibili.
- 11) La non imprevedibilità, pertanto, dovrebbe portare l'Ente, oltre ad utilizzare immediatamente l'avanzo libero di amministrazione, a considerare, quantificare e predisporre gli opportuni accantonamenti per affrontare, se sia deliberato di proseguire indefinitamente nel contenzioso, le conseguenti ingenti spese legali;
- 12) Resta impregiudicata la facoltà dello scrivente revisore di valutare, sia in sede di future proposte di variazioni di bilancio preventivo, sia in sede di bilancio consuntivo 2025, la congruità ed economicità complessiva dell'impianto difensivo adottato e delle conseguenti spese, in caso di ulteriori future soccombenze.

Tutto ciò premesso

Rilevato che il responsabile del servizio finanziario conferma che vengono rispettati gli equilibri di bilancio, dandone dimostrazione contabile;

Dato atto che le variazioni proposte consentono di rispettare i vincoli ed il raggiungimento del pareggio di bilancio per gli anni considerati, in base ai criteri vigenti;

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'organo di revisione,

Subordinando il giudizio finale sulla congruità, coerenza ed attendibilità della variazione presente e di quelle eventualmente future a quanto sopraesposto nelle proprie osservazioni,

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione in oggetto, con gli allegati prospetti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, 31 luglio 2025

Il Revisore dei Conti
(BOFFA dott. Pierantonio Stefano)
APPOSTA FIRMA DIGITALE

CODICE		ARTICOLO di BILANCIO di ENTRATA	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI P.E.G.		STANZIAMENTO RISULTANTE
T I P I	C A T			VARIAZIONI		
		1 / 4 / 1 Avanzo Libero	65.286,00	15.500,00		80.786,00
		2025 (cassa)	0,00	0,00		0,00
		2026	0,00	0,00		0,00
		2027	0,00	0,00		0,00
		TOTALE:				
		2025 (cassa)		15.500,00		
		2026		0,00		
		2027		0,00		

Comune di Rocca Canavese

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 30/07/2025) EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2025-2027)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.401.851,84		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	40.032,67	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.507.804,03 0,00	1.327.174,00 0,00	1.327.174,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	1.518.352,31 0,00 172.556,97	1.282.120,00 0,00 48.895,97	1.280.162,00 0,00 48.895,97
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	39.186,00 0,00 0,00	41.054,00 0,00 0,00	43.012,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)		-9.701,61	4.000,00	4.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	33.571,61 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	23.870,00	4.000,00	4.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	417.133,47	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	191.194,58	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.619.534,00	47.500,00	47.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	23.870,00	4.000,00	4.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.251.732,05 0,00	51.500,00 0,00	51.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00	-	-
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO FINALE					
			W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo di anticipazione di liquidità	(-)		33.571,61	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			-33.571,61	0,00	0,00